



Regione Puglia
Segretariato Generale della giunta Regionale

Disegno di Legge N. **154** del 28/07/2017
e.c. LLP/SDL/2017/00006

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) d. Lgs n. 118/2011 Contenzioso n. 1811/10/SC – CA _ -
Sentenza n. 68/15 in data 06.10.2014 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli – TRAP _ -
Sentenza n. 305/2016 in data 01.06.2016 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche TSAP – Risarcimento danni



il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015. Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa. Dispone l'art. 73 che:

"1. il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a. sentenze esecutive;
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità e acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Ai riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

In relazione allo specifico debito fuori bilancio, si espone quanto segue:

Con riferimento al giudizio in oggetto indicato, sono pervenute alla Sezione Lavori Pubblici:

-la Sentenza n. 68/15 in data 06.10.2014 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli (T. R. A. P.) e,e

-la Sentenza n. 305/2016 in data 01.06.2016 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma (T. S. A. P.).

Da tali sentenze si evince e si espone brevemente quanto segue::

"Il Sig. Giuseppe Cannarozzi conveniva in giudizio di fronte al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d' Appello di Napoli, la Regione Puglia e il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, per sentirli condannare al risarcimento dei danni, quantificati in euro 190.893,00, occorsi ai suoi fondi per allagamenti riconducibili a responsabilità dei convenuti, a seguito della fuoriuscita dall'alveo delle acque del canale di bonifica Santa Barbara, in più occasioni e in diversi anni (6 giugno 2006, tra il 21 e il 23 ottobre 2007, tra il 19 e il 23 gennaio 2009), a causa della cattiva gestione, dell'omessa manutenzione degli argini del canale stesso, del mal funzionamento delle valvole a battente poste lungo la sponda del suddetto canale in corrispondenza dei fondi, nonché in conseguenza della occlusione di un ponte a cinque anelli, oltre che dell'assenza di pendenza del canale e della mancanza di uno sbocco adeguato dello stesso nel torrente Campana".

I convenuti si sono costituiti eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, contestando nel merito le domande attoree, sia sotto il profilo del nesso di causalità, sia sotto il profilo della determinazione dei danni, sia sotto il profilo della responsabilità per gli stessi.

La causa è stata istruita mediante prova testimoniale e documentale e con l'espletamento di c.t.u. per la descrizione dei luoghi, l'accertamento delle cause delle esondazioni e l'esistenza del nesso di causalità fra tali esondazioni e i danni riportati, nonché la stima dei danni stessi.

All'esito del giudizio,

"Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, pronunciando sulle domande proposte da Cannarozzi Giuseppe nei confronti della Regione Puglia e del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, disattesa o dichiarata assorbita ogni ulteriore eccezione, deduzione ed istanza, così provvede:



1. rigetta le domande del ricorrente nei confronti della Regione Puglia;
 2. 2) accoglie le domande del ricorrente nei confronti del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano e, per l'effetto, condanna questi al pagamento in favore di Cannarozzi Giuseppe dell'importo di € 72.607,50, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificato motivazione;
 3. condanna il Consorzio alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 455,00 per spese ed in € 13.635,00 per competenze (valore medio di liquidazione), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
 4. pone a carico definitivo del Consorzio resistente le spese di C. T. U., come liquidate
 5. dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le altre para
- Così deciso a Napoli il 6.10.2014

Avverso la Sentenza, il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano ha proposto ricorso in appello di fronte al Tribunale superiore.

Si è costituito in giudizio il Sig. Giuseppe Cannarozzi, proponendo appello incidentale

Si è costituita in giudizio l'appellata Regione Puglia

la causa venne definita dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma con la Sentenza n. 305/16 in data 01.04.2016 come da dispositivo appresso riportato:

"Il Tribunale superiore delle acque pubbliche, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) accoglie parzialmente il secondo motivo di appello principale e integralmente il primo motivo di appello incidentale e, per l'effetto, condanna la Regione Puglia, in solido con il Consorzio di bonifica montana del Gargano, al pagamento all'attore della somma già determinata dalla sentenza di primo grado;
- 2) conferma nel resto la sentenza impugnata.
- 3) dichiara compensate le spese del presente grado di giudizio.

Così deciso nella Camera di consiglio del Tribunale superiore delle acque pubbliche in Roma il 1° giugno 2016".

Al fine di dare esecuzione a quanto disposto dai citati Tribunali la Sezione Regionale ai Lavori Pubblici con nota prot. n. 10862 in data 19.05.2017 comunicava al legale rappresentate il ricorrente che avrebbe provveduto al pagamento della sola quota regionale pari ad € 39.044,59 comprensiva di rivalutazione ed interessi legali come in sentenza.

Ne è seguita una corrispondenza tra la Regione Puglia tra i legali rappresentanti l'attore e il Consorzio di Bonifica Montana del Gargano che, in ultimo, con comunicazione via pec in data 09.06.2017 comunicava di aver disposto in data 08.06.2017, un apposito bonifico in favore del Sig. Giuseppe Cannarozzi per l'importo di € 60.858,66 di cui € 38.038,00 pari al 50% dell'importo totale dovuto in solido con la Regione Puglia, ed € 22.820,66 per spese legali.

Con successiva mail pervenuta in data 21.06.2017, l'avvocato difensore del Consorzio di Bonifica precisava che a seguito dell'avvenuto pagamento effettuato dal Consorzio di Bonifica in favore del Sig. Cannarozzi l'importo che la Regione doveva corrispondere allo stesso ammontava ad € 39.044,59 pari cioè a quanto quantificato da questa Sezione con la citata nota n. 10862/2017.

Posto quanto sopra, è necessario riconoscere con legge, ai sensi dell'art. 73 comma 1, lett. a), art. cit., la legittimità del debito fuori bilancio derivante dal dare esecuzione alle citate sentenze n. 68/15 in data 06.10.2014 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli e n. 305/2016 in data 01.06.2016 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma TSAP di Roma per un complessivo importo di € 39.044,59 pari alla sola quota regionale.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore dell'avente diritto si potrà provvedere con determinazione del Dirigente del Servizio regionale ai LL. PP.

Il Dirigente della Sezione Lavori Pubblici
Ing. Antonio PULLI




L'Assessore
Giovanni Giannini



4.



REGIONE PUGLIA

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118. Sentenza n. 68/15 in data 06.10.2014 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli e Sentenza n. 305/2016 in data 01.06.2016 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche – TSAP_ Roma

ART.1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a del D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

"Il debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza n. 68/15 in data 06.10.2014 del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli depositata in data 08.01.2015 e dalla Sentenza n. 305/2016 in data 01.06.2016 del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche – TSAP_ Roma depositata il 23.11.2016 dell'importo di € 39.044,59 quale quota parte della Regione è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126."

Art.2

(Norma finanziaria)

Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art. 1 si provvede:

per la sorte capitale pari ad € 36.303,75 mediante variazione in diminuzione in termini di competenza e cassa della Missione 20 Programma 3 Titolo 1 macro 10 _ Capitolo 1110090 " *fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali*" _ p. c. f. 1.10.01.99. cod. EU 8 e pari variazione in aumento in termini di competenza e cassa della Missione 1 Programma 11 Titolo 1 Macro 3 _ Capitolo 1318 _ p. c. f. 1.03.02.99 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2017 " *spesa finanziata con prelievo somme dal capitolo 1110090 fondo di riserva per la definizione delle partite potenziali*"

imputando alla Missione 01 – Programma 11 - Titolo 1 – Macroaggregato 10 – piano dei conti finanziari 1.10.05.04

-la somma di € 1.869,55, al capitolo 1315 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2017 " *oneri per ritardati pagamenti, quota interessi*".

-la somma di € 871,29 al capitolo 1316 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2017 " *Oneri per ritardati pagamenti quota rivalutazione*".

